

«ASSOCIAZIONE HEALTHY HABITS APS»

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del terzo settore”) un Associazione avente la seguente denominazione «**Associazione Healthy Habits APS**», da ora in avanti denominata “Associazione” con sede legale in Pieve a Nievole (Pt) Via di Tagliamento snc, e con durata illimitata.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all' Art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati:

- La diffusione tra i propri associati delle attività di studio e ricerca sull'importanza delle abitudini personali finalizzate alla prevenzione primaria nei 4 ambiti riconosciuti decisivi dalla comunità scientifica e in particolare del metodo healthy habits sviluppato da David Mariani (ambiente, nutrizione, attività fisica/fisiologica e relazioni sociali) finalizzato a favorire e facilitare il cambiamento di stili di vita nella popolazione, seguendo anche la ricerca svolta in campo nazionale ed internazionale, svolgendo ogni attività idonea a far conoscere i problemi connessi alla sedentarietà e ai cattivi stili di vita, anche relativamente all'impatto ambientale, nonché i risultati ed il progresso della ricerca.
- La promozione della cultura della prevenzione primaria e del cambiamento sostenibile attraverso l'utilizzo del metodo healthy habits nella scuola e nei primi anni di vita, la diffusione della cultura dell'invecchiamento sano (active aging) del contrasto alla sedentarietà e dell'impatto sociale ed economico della stessa, nei suoi aspetti teorici e nelle sue applicazioni cliniche di supporto; fornire inoltre la consulenza e assistenza a

tutti coloro che richiedono la loro preparazione scientifica sull'importanza della prevenzione primaria e della conoscenza di nuove modalità comunicative tali da attivare motivazione (Healthy habits strategy) al cambiamento nella popolazione nei quattro ambiti sopra citati.

- Promuovere con ogni mezzo l'induzione al cambiamento di stile di vita nella popolazione, con particolare attenzione a bambini ed anziani, attraverso messaggi multidimensionali utilizzando ogni canale comunicativo possibile.
- *L'educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 Codice del terzo Settore)*;
- *La formazione universitaria e post-universitaria (lettera G, art. 5 Codice del terzo Settore)*;
- *La ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera H, art. 5 Codice del terzo Settore)*;
- L'organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera I, art. 5 Codice del terzo Settore*).

Più in particolare, sono scopi dell'associazione:

- la promozione, l'organizzazione e la raccolta di fondi necessari per far conoscere i problemi connessi allo studio, alla cura delle patologie croniche e alla possibilità di prevenirle e contenerle grazie all'approccio interdisciplinare healthy habits.
- la diffusione tra i propri associati di una maggiore cultura delle scienze del benessere che vengono svolte in campo nazionale ed internazionale, con ogni attività idonea a far conoscere le opportunità di crescita sociale e miglioramento della qualità della vita delle persone e della resilienza loro e delle comunità che le ospitano , nonché i risultati ed il progresso della ricerca nei 4 ambiti della metodologia (ambiente, nutrizione, fisiologia, relazioni psico sociali)
- La realizzazione e diffusione di studi e ricerche applicate sulla popolazione dell'approccio healthy habits valutando i risparmi economico sociali e i guadagni in

termini di qualità della vita e anni in salute, e divulgarne i risultati dell'applicazione in tutti i contesti da quello scientifico a quello istituzionale.

- l'erogazione di borse di studio, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, su tesi di Laurea su lavori e contributi di volta in volta individuati dal Consiglio Direttivo;
- lo svolgimento di attività didattico-formative e progetti sociali ,con particolare riferimento ai corsi di formazione accreditati "healthy habits" di ricerca, di studio, applicativa e di prevenzione nei vari comparti delle scienze del benessere per la loro crescita e diffusione in ambito sanitario, pedagogico , sociale, biologico ed esistenziale, al fine di realizzare delle condizioni migliori per garantire livelli superiori e stabili di qualità della vita e della salute, anche attraverso la creazione di una certificazione healthy habits applicabile a aziende scuole istituzioni per verificarne la rispondenza ai criteri oggettivi di salubrità.
- l'attivazione di tavoli di lavoro e iniziative volte a creare occasioni di reciproco sviluppo tra gli Ordini Professionali e professione, in particolare con azioni promozionali e formative multidisciplinari e interdisciplinari.
- l'organizzazione di Conferenze, convegni, seminari per l'evoluzione della coscienza, iniziative culturali pubbliche, la partecipazione a manifestazioni pubbliche, creare reti, collaborazioni con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati internazionali che condividono gli stessi valori, creare portali e reti internet. Potrà inoltre effettuare la produzione e pubblicazione di opuscoli, Dvd, Cd, libri, organizzare manifestazioni, viaggi ed eventi.
- Istituire la giornata mondiale delle Healthy Habits, per sensibilizzare la comunità sui temi della salute e della sostenibilità e la loro interconnessione.

L'Associazione, al fine di raggiungere gli scopi sociali, si è dotata anche di un Comitato Scientifico; tale è composto da ricercatori e scienziati esperti nei 4 ambiti, riconosciuti decisivi dalla comunità scientifica per la salute umana.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Ammissione e numero degli Associati

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, sia le persone fisiche esclusivamente maggiorenni, che gli enti e/o associazioni del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo decide in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni come sopra indicato, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo previsto dall'Atto Costitutivo e le successive modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;

Art. 5 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- morte;
- dimissione volontaria;
- mancato rinnovo dell'iscrizione annuale, secondo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- esclusione, pronunciata da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti illeciti o contrari alla morale ed etica dell'associazione oppure arrechi danni materiali. L'associato può chiedere entro 30 giorni dal pronunciamento del consiglio

Direttivo che sull'esclusione si pronunci l'assemblea dei soci che, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, confermi o meno la decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del terzo Settore.

Art. 7 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- *nominare e revocare i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 8 e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approvare del bilancio di esercizio;*
- *deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*

- deliberare sulla *esclusione degli associati*;
- approvare l'eventuale *regolamento*;
- deliberare sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.

L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili;

- deliberare lo *scioglimento*;
- deliberare sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 27;
 - deliberare le modifiche allo statuto con proposta del Consiglio Direttivo e con la presenza dei 2/3 dei soci iscritti ed in regola con i pagamenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di un regolamento interno atto ad una migliore regolamentazione delle attività interne dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'assemblea, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora l'assemblea ne ravvisi l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale

viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota sociale.

Il socio ha diritto a un voto

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 10 – Convocazione

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 11 – Validità assembleare

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci, salvo le eccezioni di cui all'articolo 9 (modifiche statutarie) e 27 (scioglimento dell'associazione).

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di 5 eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo ad eccezione dei membri fondatori è rinnovato interamente ogni cinque anni per cooptazione del Consiglio uscente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate anche in Teleconferenza o Conferenza Telefonica.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Compiti del Consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- e) promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- g) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- i) adottare i provvedimenti di radiazione;
- j) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 14 – Convocazione Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

Art. 15 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente

convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Incompatibilità ed esclusioni

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari;
- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Art. 20 – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Anno sociale, bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario: esso viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore per ciò che riguarda Bilancio Sociale e Informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Soc. art. 14 c.2, codice del Terzo Settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (bil. Soc. art. 14 c.1, codice del Terzo Settore).

Art. 22 – Patrimonio ed entrate

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere, dalle donazioni e lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali, dalle entrate delle varie attività organizzate dalla Associazione (attività interesse generale) indicate nel presente statuto di cui all'articolo 5 del codice del Terzo Settore, dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, dai proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le Sovvenzioni potranno essere versate ad organismi privati, fondazioni, enti pubblici, stato regioni province e comuni.

Ai membri del Consiglio Direttivo può essere concessa una carta di credito per il solo rimborso delle spese, ovvero le sole spese di viaggio e alloggio inerenti gli scopi sociali con giustificativi fiscalmente validi.

Art. 23 – Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Art. 24 – Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massime e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del DL 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 26 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentato da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altri enti del Terzo settore che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Pieve a Nievole, lì 20 Settembre 2021

I Soci

Mariani Wellness Resort ssd a r.l.

Risteco-La ville Qui Mange

Sacco Letizia

Mariani David

Picco Raffaele

Barbera Raffaella

Magnani Andrea

Mariani Chiara

Coppi Gabriella